



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	Opere urgenti per emergenza PFAS - Modello strutturale Acquedotti del Veneto - Estensione dello Schema nell'area Monselicense - Estense
<i>Procedimento</i>	Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii
<i>ID Fascicolo</i>	4955
<i>Proponente</i>	Acquevenete S.p.A.
<i>Elenco allegati</i>	Parere CTVA n.3296 del 17 aprile 2020

✓ Resp. Sez. Dir. Gianfrancesco	✓ Resp. Seg. DG: Tanc	Resp. Div.: Nocco G.
Ufficio: CreSS_05	Ufficio: CreSS	Ufficio: ex DVA-D2
Data: 16/06/2020	Data: 23/06/2020	

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO in particolare l’art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., come formulato a seguito del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d’impatto ambientale;

VISTO il comma 8 del citato art. 19 che prevede che l’autorità competente, qualora stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di competenza, le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

VISTO l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;

VISTO il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”, concernente il riordino e la semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, entrato in vigore il 22 agosto 2017, che ha abrogato il DM 161/2012;

VISTA l’istanza di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii, presentata dalla Società Acquevenete S.p.A. con nota prot.n. 15937 del 18 ottobre 2019, relativamente al progetto “*Opere urgenti per emergenza PFAS - Modello strutturale Acquedotti del Veneto - Estensione dello Schema nell'area Monselicense – Estense*”, acquisita dalla Direzione Generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali (di seguito DVA) al prot. DVA/27458 del 18 ottobre 2019, successivamente perfezionata con nota del 28 ottobre 2019, acquisita con prot. DVA/28298 del 28 ottobre 2019 e con nota del 20 novembre 2019, acquisita con prot. DVA/30352 del 20 novembre 2019;

VISTA la nota prot. DVA/31271 2 dicembre 2019, con la quale, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., è stata data comunicazione a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, dell’avvenuta pubblicazione sul sito *web* del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del progetto definitivo

e dello studio preliminare ambientale, comprensivo del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo presentato ai sensi del D.P.R. 120/2017, allegati all'istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA e, contestualmente, è stata trasmessa detta documentazione alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ai fini dell'istruttoria tecnica;

PRESO ATTO che il progetto presentato è riferibile alla tipologia di cui al punto 2, lettera d) dell'Allegato II-*bis* alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii, denominata “acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km”;

PRESO ATTO che l'opera prevede la realizzazione degli interventi di estensione dello schema idrico nell'area Monselicese-Estense-Montagnese al fine di sostituire le risorse emunte da pozzi inquinati da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) trattate con filtrazione su carboni attivi; in particolare, le opere considerate “prioritarie” previste nel Progetto Definitivo presentato per l'avvio della messa in sicurezza delle fonti idropotabili nell'area strategica del montagnanese (PD) e dei bassi Colli Berici (VI) sono:

- Un tratto di collegamento con la condotta di adduzione proveniente dai pozzi di Camazzole, tubazione in ghisa sferoidale DN700, in Comune di Monselice. Lunghezza complessiva = 0,750 km;
- Il prolungamento della condotta di gronda del sistema Mo.S.A.V. da Ponso a Montagnana. DN800 in ghisa sferoidale. Lunghezza complessiva = 9,00 km;
- Il nuovo serbatoio strategico di Montagnana (n°2 moduli da 5.000 m³ cadauno, per un volume complessivo di 10.000 m³) con annessa centrale di pompaggio;
- Un tratto di collegamento strategico fra il nuovo serbatoio di Montagnana e la rete di Poiana Maggiore con tubazione in ghisa sferoidale DN600, compreso il collegamento con la condotta di ex Acque Potabili. Lunghezza complessiva = 10,150 km;
- Un tratto di collegamento alla rete di Montagnana con tubazione in ghisa sferoidale DN400 in derivazione dalla linea DN 600. Lunghezza complessiva = 1,500 km;

per un totale complessivo di 21,300 km di tubazione. Finalità degli interventi è di raccogliere lungo la condotta principale DN 1000/800 (sistema Modello strutturale acquedotto del Veneto – Mo.S.A.V., asse Monselice – Montagnana) le fonti di acque non contaminate del campo pozzi di Camazzole (da nord) per convogliarle all'interno di un nuovo invaso a Montagnana, per restituirle ai Comuni interessati dall'emergenza PFAS;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni espresse ai sensi del comma 4 dell'art. 19 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot.n.19642 del 15 gennaio 2020, acquisita con prot. MATTM/3394 del 23 gennaio 2020, con la quale la Regione Veneto rappresenta che l'intervento proposto riveste carattere strategico e prioritario per la regione e che “[...] risulta fondamentale per dare completamento e garanzia di funzionalità nel tempo alle opere acquedottistiche realizzate con procedura emergenziale finalizzate a portare acqua di buona qualità alle aree in cui le reti

acquedottistiche sono state gravemente contaminate da sostanze perfluoro alchiliche (PFAS). [...] La realizzazione [...] della condotta adduttrice [...] consentirà di interconnettere le opere di captazione [...] in Comune di Carmignano di Brenta (PD), con il sistema di condotte da realizzarsi con procedura emergenziale finalizzate a consentire la fornitura di acqua di buona qualità alla centrale acquedottistica di Madonna di Lonigo (TV) con provenienza da più fonti. In particolare, la condotta in oggetto consente di interconnettere le opere di captazione sopracitate [...] con la rete esistente nell'area Monselice – estense [...], al fine di alimentare lungo la direttrice sud – est la centrale stessa. La programmazione della condotta [...] trova inoltre piena coerenza con quanto previsto dalla pianificazione acquedottistica regionale, riferita al Modello Strutturale degli Acquedotti del veneto (MOSAV) [...] finalizzata all'interconnessione delle fonti idropotabili di qualità garantita con i principali centri idrici di distribuzione, [...]", esprimendo "[...] piena condivisione con il progetto presentato dalla Società Acquavenete S.p.A. [...]", e confermandone "[...] la piena coerenza con la pianificazione regionale e con gli interventi emergenziali finalizzati a portare urgentemente acqua di buona qualità alle aree contaminate da sostanze PFAS [...]";

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell'istanza;

PRESO ATTO che oggetto del presente parere è la verifica in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'Allegato V della Parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., al fine di valutare se il progetto proposto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA;

ACQUISITO il parere n. 3296 espresso in data del 17 aprile 2020 dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, costituito da n. 17 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che, con detto parere n. 3296 del 17 aprile 2020, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS si è espressa positivamente riguardo all'esclusione dalla procedura di VIA del progetto di cui trattasi, presentato dalla società Acquevenete S.p.a. subordinatamente al rispetto della condizione ambientale riportata alle pagine 13 e 14 del richiamato parere n.3296;

CONSIDERATO che:

- l'art. 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 17 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, prevede che sia l'autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, eventualmente avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità, ovvero di altri soggetti pubblici;
- con decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, sono stati emanati "Indirizzi metodologici per la

predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

- in ragione della sopravvenuta modifica normativa operata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, la locuzione “condizioni ambientali” ha sostituito il termine “prescrizioni”;
- il quadro prescrittivo di cui alla presente determina è stato predisposto in coerenza della normativa sopra richiamata;

RITENUTO sulla base di quanto sin qui esposto di dover provvedere all’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

l’esclusione dalla procedura di valutazione dell’impatto ambientale del progetto “Opere urgenti per emergenza PFAS Modello strutturale Acquedotti del Veneto - Estensione dello schema nell’area Monselicense – Estense”, proposto dalla società Acquevenete S.p.A., subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui all’articolo 1.

Art. 1

Condizioni ambientali

1. Devono essere ottemperate la condizione ambientale di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 3296 del 17 aprile 2020. Il proponente è tenuto a presentare l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 2

Verifiche di ottemperanza

1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii, verifica l’ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all’articolo 1, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di competenza.

2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l’attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS.

3. I suddetti soggetti provvederanno a concludere l’attività di verifica entro il termine di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all’autorità competente.

4. Qualora i soggetti di cui al comma 3 non provvederanno a completare le attività di verifica nei termini ivi indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di propria competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai soggetti a tal fine individuati ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 3

Disposizioni finali

Il presente provvedimento, corredato del parere n. 3296 del 17 aprile 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che ne costituisce parte integrante, è comunicato alla società Acquevenete S.p.A., al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, alla Regione Veneto, alle Province di Vicenza e di Padova, ai Comuni di Ospedaletto Euganeo (PD), Montagnana (PD), Ponso (PD) e ad ARPA Veneto.

Sarà cura della Regione Veneto comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente provvedimento sarà integralmente pubblicato, ai sensi dell'art. 19, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto mentre per i soggetti diversi dal destinatario della notifica i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito web dell'Amministrazione o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nei 120 giorni, i cui termini andranno computati con le medesime modalità di cui sopra.

Il Direttore Generale

Oliviero Montanaro

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)